

Codice A1821A

D.D. 16 novembre 2023, n. 2825

Affido servizi di Facility management, nei siti di tipo Infrastrutturale di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti societa' INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018, ai sensi dell'art. 76 c.2 lett. b2 del D.Lgs 36/2023 e approvazione schema di contratto con la società TIM S.p.A. per una spesa complessiva di € 110.044,00 ofi ed € 35,00 per il pagamento del contributo ANAC. Impegni di spesa sul capitolo ...



ATTO DD 2825/A1821A/2023

DEL 16/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: Affidamento servizi di Facility management, nei siti di tipo Infrastrutturale di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti societa' INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018, ai sensi dell'art. 76 c.2 lett. b2 del D.Lgs 36/2023 e approvazione schema di contratto con la società TIM S.p.A. per una spesa complessiva di € 110.044,00 ofi ed € 35,00 per il pagamento del contributo ANAC. Impegni di spesa sul capitolo 135266 annualità 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, e 2028. CIG A01F195EEF.

Premesso che:

il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 “Codice della Protezione Civile” attribuisce specifiche competenze alle Regioni e Province Autonome, nell’esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, per l’organizzazione dei sistemi di protezione nell’ambito dei rispettivi territori;

con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net;

con Atto DD 73/A1012A/2021 del 23/02/2021, per le motivazioni in esso contenute, si è proceduto a rendere definitiva l’aggiudicazione del servizio di assistenza, mantenimento e aggiornamento dei sistemi ICT a servizio del sistema Protezione Civile della Regione Piemonte all’A.T.I. LEONARDO S.p.A. - G.E.G. S.r.l. - ETERE S.r.l.;

Emercom.Net si basa su una infrastruttura costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese;

le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti

adeguatamente attrezzati, che in gran parte dei casi prevedono specifici contratti di ospitalità a carattere oneroso;

fin dal progetto iniziale dell'infrastruttura di rete è stato previsto che gli apparati costituenti la dorsale a microonde della rete siano ubicati, proprio per la loro importanza ai fini del funzionamento della rete, all'interno di siti telecomunicazione caratterizzati da elevati standard tecnologici e di sicurezza come quelli di proprietà Telecom Italia S.p.a. (ora TIM spa);

con determinazione dirigenziale 2048 del 29.05.2017, si è provveduto ad approvare lo schema di contratto tra la Regione Piemonte e la società INWIT S.p.A., registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 03.11.2017 e repertoriato al numero 255 del 10/08/2018, per il periodo dal 01/11/2017-31/10/2023 rinnovabile per ulteriori sei annualità, previo accordo tra le parti, per l'ospitalità della infrastruttura della rete radio regionale di protezione civile Emercom.Net presso siti ad uso industriale di Magnano (BI), Villadeati (AL), Novara (NO), Mango (CN), Alpignano (TO) e Gattinara (VC) precedentemente di proprietà di TIM e successivamente entrati in gestione diretta di INWIT S.p.A.;

l'art. 15 del Contratto rep 255/2018 tra Regione Piemonte e INWIT S.p.A. avente ad oggetto "Energia Elettrica" dispone che per "quanto attiene alla fornitura del servizio di energia elettrica, la Società Ospitata dovrà stipulare direttamente apposito contratto con Telecom Italia S.p.a.";

la società TIM S.p.A. con nota del 20/6/2023, prot. 26511 del 20/6/2023, ha comunicato la propria disponibilità a contrattualizzare il servizio di Facility Management per l'energia trattata sui siti di proprietà INWIT indicando quale corrispettivo annuale l'importo di € 2.200,00/anno per sito oneri fiscali esclusi;

a seguito di intercorsi informali, in data 21/9/2023 si è concordato con INWIT S.p.A. di prorogare il contratto Rep. n. 255 del 10/08/2018 in scadenza il 31/10/2023;

con Atto DD A1821A/2578/2023 del 13/10/2023 il contratto di Ospitalità apparati radio presso siti società INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018 è stato prorogato per ulteriori sei annualità con decorrenza 01/11/2023;

l'importo annuale riferito al contratto con TIM S.p.A. è determinato nella somma complessiva annua di € 16.104,00 oneri fiscali inclusi;

è previsto inoltre il pagamento del corrispettivo dovuto per il mantenimento del sito per la fornitura di energia trattata per il periodo 01/01/2023-31/10/2023, in un'unica soluzione pari a € 13.420,00 oneri fiscali inclusi;

visto:

il progetto, che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, del servizio di Facility management nei siti di Tipo Infrastrutturale ai di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti società INWIT SPA, redatto dal dott. Gabriele Nocerino in data 14/11/2023 (ai sensi del comma 12 dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) costituito dai seguenti elaborati:

- relazione tecnico illustrativa,
- calcolo della spesa e prospetto economico complessivo,
- schema di contratto

- allegato 1;

il Regolamento regionale di Contabilità n.9 del 16/7/2021 all'art. 32 c.2 che autorizza gli impegni per locazione oltre il Bilancio gestionale triennale;

ritenuto:

di approvare il progetto redatto dal dott. Gabriele Nocerino in data 14/11/2023 (ai sensi del comma 12 dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di contratto e il suo Allegato 1 entrambe allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

di considerare il servizio di facility management per la fornitura di energia trattata un costo accessorio del contratto di ospitalità con INWIT SpA repertoriato al numero 255 del 10/08/2018 e quindi di procedere ad impegnare a tale scopo oltre al Bilancio gestionale triennale ai sensi dell'art. 32 c.2 del Regolamento regionale di Contabilità n.9 del 16/7/2021;

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla TIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 ai sensi dell'art. 76 c.2 lett. b.2 del D.Lgs 36/2023, il servizio di facility management per la fornitura di energia trattata nei siti di tipo Infrastrutturale di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti società INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018, prorogato con Atto DD A1821A/2578/2023 del 13/10/2023 per ulteriori sei annualità;

di impegnare a favore della TIM SPA (COD BEN 148652) la somma complessiva di € 61.732,00 ofi così ripartita:

- € 13.420,00 sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2023 per il corrispettivo una tantum di mantenimento della fornitura di energia trattata per il periodo 01/01/2023 - 31/10/2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 sul cap. sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2023 per il corrispettivo del periodo 01/11/2023 – 31/10/2024 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2024 per il corrispettivo del periodo 01/11/2024 – 31/10/2025 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2025 per il corrispettivo del periodo 01/11/2025 – 31/10/2026 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di procedere alla registrazione delle annotazioni contabili a favore di TIM spa (COD BEN 148652)

sul cap 136452 del Bilancio Finanziario gestionale 2023-2025 così suddivise per gli esercizi di seguito indicati:

- € 16.104,00 esercizio 2026 per il corrispettivo del periodo 01/11/2026 – 31/10/2027 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 esercizio 2027 per il corrispettivo del periodo 01/11/2027 – 31/10/2028 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 esercizio 2028 per il corrispettivo del periodo 01/11/2028 – 31/10/2029 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di dare atto che si procederà a dare comunicazione al Consiglio Regionale delle sopra elencate annotazioni contabili, la cui assunzione per le annualità successive al Bilancio di gestionale approvato è consentita ai sensi del paragrafo 5.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

di impegnare € 35,00 sul cap. 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (cod. ben. 297876); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di individuare il funzionario dott. Gabriele Nocerino quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 114, 115, 116 del D.Lgs. 36/2023 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione";

di disporre l'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs 36/2023, nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

dato atto che:

sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI", non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio da interferenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009; per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "... non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni";

non sussistono costi per la sicurezza.

preso atto, altresì, che con nota prot. n. 1537 del 13/01/2021, il Responsabile del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio, è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, arch. Salvatore Martino Femia, ad effettuare impegni di spesa sui capitoli associati, quale struttura amministrativa responsabile, al codice "A1821A" inseriti nella Missione 11, programma 11.01, del bilancio regionale e relativamente ai capitoli riferiti a progetti di cooperazione territoriale, inseriti nella Missione 19, programma 19.02;

verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

quanto sopra premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;"
- D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte per il triennio 2022 - 2024";
- D.G.R. n. 3-6447 del 30 Gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023";
- D.Lgs 36 del 31/3/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025;
- L.R. 14 del 31/7/2023 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- DGR 17-7391 del 03/8/2023 - Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Attuazione della Legge regionale n. 14 del 31/7/2023. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2023 -2025";

determina

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nel Dirigente del Settore Protezione Civile, Arch. Francescantonio De Giglio;

di approvare il progetto redatto dal dott. Gabriele Nocerino in data 14/11/2023 (ai sensi del comma 12 dell'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.) compiegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

di approvare lo schema di contratto e il suo Allegato 1 entrambe allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

di considerare il servizio di facility management per la fornitura di energia trattata un costo accessorio del contratto di ospitalità con INWIT SpA repertoriato al numero 255 del 10/08/2018 e quindi di procedere ad impegnare a tale scopo oltre al Bilancio gestionale triennale ai sensi dell'art. 32 c.2 del Regolamento regionale di Contabilità n.9 del 16/7/2021;

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla TIM S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010 ai sensi dell'art. 76 c.2 lett. b.2 del D.Lgs 36/2023, il servizio di facility management per la fornitura di energia trattata nei siti di tipo Infrastrutturale di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti società INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018, prorogato con Atto DD A1821A/2578/2023 del 13/10/2023 per ulteriori sei annualità;

di impegnare a favore della TIM SPA (COD BEN 148652) la somma complessiva di € 61.732,00 ofi così ripartita:

- € 13.420,00 sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2023 per il corrispettivo una tantum di mantenimento della fornitura di energia trattata per il periodo 01/01/2023 - 31/10/2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 sul cap. sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2023 per il corrispettivo del periodo 01/11/2023 – 31/10/2024 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2024 per il corrispettivo del periodo 01/11/2024 – 31/10/2025 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

- € 16.104,00 sul capitolo 136452 del bilancio gestionale 2023/2025 annualità 2025 per il corrispettivo del periodo 01/11/2025 – 31/10/2026 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di procedere alla registrazione delle annotazioni contabili a favore di TIM spa (COD BEN 148652) sul cap 136452 del Bilancio Finanziario gestionale 2023-2025 così suddivise per gli esercizi di seguito indicati:

- € 16.104,00 esercizio 2026 per il corrispettivo del periodo 01/11/2026 – 31/10/2027 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 esercizio 2027 per il corrispettivo del periodo 01/11/2027 – 31/10/2028 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;
- € 16.104,00 esercizio 2028 per il corrispettivo del periodo 01/11/2028 – 31/10/2029 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di dare atto che si procederà a dare comunicazione al Consiglio Regionale delle sopra elencate annotazioni contabili, la cui assunzione per le annualità successive al Bilancio di gestionale approvato è consentita ai sensi del paragrafo 5.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011;

di impegnare € 35,00 sul cap. 136452 del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025, annualità 2023 per il pagamento del contributo a favore dell'ANAC (cod. ben. 297876); la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato appendice A elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. L'impegno da adottare non è finanziato da risorse vincolate in entrata;

di individuare il funzionario dott. Gabriele Nocerino quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per il Servizio in parola, con i compiti previsti dagli articoli 114, 115, 116 del D.Lgs. 36/2023 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione"

di disporre l'avvio della prestazione contrattuale in via d'urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs 36/2023, nelle more dello svolgimento delle verifiche del possesso dei requisiti di cui all'art. di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;

di disporre il pagamento, nei termini previsti dal D.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del D.lgs. 36/2023 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016 ai

sensi dell'art. 29 d.lgs. 50/2016, così come indicato dall'art. 225 c.2 del D.Lgs 36/2023;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale: www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: TIM spa P.IVA 00488410010

Importo: € 110.044,00 o.f.i.

Dirigente responsabile: Arch. Francescantonio De Giglio

Modalità Individuazione Beneficiario: art. 76 c.2 lett. b.2 del D.Lgs 36/2023

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

I Funzionari Estensori

Daniela Martinengo

Gabriele Nocerino

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Firmato digitalmente da Francescantonio De Giglio

Allegato



PROGETTO DI ACQUISTO

Servizi di facility management per la fornitura di energia trattata nei siti di tipo Infrastrutturale ai di cui al contratto di Ospitalità apparati radio presso siti societa' INWIT SPA Rep.255 del 10.08. CIG A01F195EEF

PREMESSE E MOTIVAZIONI DELL'ACQUISTO

La Regione Piemonte utilizza sistemi evoluti informatici e di telecomunicazioni sia presso le proprie sedi (sala operativa, sedi decentrate, sedi logistico-operative) che sugli scenari di eventi o manifestazioni di protezione civile mediante l'impiego di diverse tipologie di risorse ICT tra cui unità mobili, reti radio e satellitari in grado di supportare efficacemente il Sistema di protezione civile in ordinarietà e in caso di evento.

I Sistemi ICT di Protezione Civile, già in uso da parte della Regione Piemonte da alcuni decenni, sono infatti utilizzati per garantire l'efficacia dei soccorsi e assicurare il presidio del territorio nelle situazioni di emergenza, nonché il continuo flusso di comunicazioni tra la sala operativa e gli operatori impegnati negli scenari di evento che le sale operative regionali devono mantenere come previsto dal "Codice della protezione civile" di cui al Dlgs 2 gennaio 2018, n. 1.

Tra i sistemi ICT in parola, la rete radio di protezione civile ha lo scopo di garantire le comunicazioni in fonia/dati tra la centrale operativa regionale e le unità operative di protezione civile sul territorio e deve possedere caratteristiche di affidabilità in condizioni operative standard e assicurare le telecomunicazioni di emergenza in generale e nelle specifiche aree coinvolte in eventi emergenziali.

Tale infrastruttura nasce a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa (G.U. 252 del 26/10/2002) tra il Ministero delle Comunicazioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che ha previsto la messa a disposizione di frequenze radio per la realizzazione di reti di comunicazione che garantiscano l'acquisizione e la diffusione di una tempestiva informazione, migliorino il sistema di collegamento con gli organi istituzionali competenti in materia di protezione civile e, nei casi di emergenza, rendano più efficiente l'organizzazione dell'attività di soccorso.

Con D.G.R. n.18-611 del 1.8.2005 la Regione Piemonte ha approvato il progetto di realizzazione e gestione di un sistema radiomobile isofrequenziale denominato "Emercom.Net-Piemonte", che prevedeva, in sintonia con le disposizioni del protocollo di intesa sopra citato, la operatività di un canale radio per le attività di protezione civile degli enti pubblici (detto Canale Istituzionale) e un canale radio riservato al volontariato regionale detto Canale del Volontariato). Tali canali vedono rispettivamente la luce rispettivamente nel 2010 e 2012.

Con deliberazione D.G.R. 49-5103 del 18/12/2012 la Regione Piemonte ha riconosciuto il carattere strategico, per il sistema regionale di protezione civile, della rete radio Emercom.Net, risultando la stessa uno strumento imprescindibile per migliorare, in caso di eventi di protezione civile, il coordinamento delle sue componenti, il supporto alle proprie risorse operative e la sicurezza degli operatori sul territorio, disponendo di perseguire l'obiettivo del mantenimento in esercizio della rete, ad un livello adeguato alle necessità del sistema regionale di protezione civile.

Emercom.Net si basa su una infrastruttura, costituita da una serie di apparati di rete, la cui disposizione è stata progettata in modo da ottimizzare le prestazioni di radiocopertura secondo le caratteristiche orografiche del territorio piemontese, che si articola con una dorsale a microonde, varie sottoreti radio su base Provinciale e le sale operative .

Le apparecchiature che compongono la suddetta infrastruttura sono collocate in appositi siti adeguatamente attrezzati, che in gran parte dei casi prevedono specifici contratti di ospitalità a carattere oneroso.

In particolare la dorsale è l'infrastruttura su cui si basa la funzionalità dell'intera rete, costituita da link di interconnessione del Livello regionale realizzati con tratte digitali a microonde in GHz e con una



configurazione con due anelli, che consente instradamenti alternativi del segnale, al fine di consentire la continuità delle comunicazioni anche nel caso di interruzione di una tratta in ponte radio aventi una tratta in comune conferendo al sistema un elevato grado di affidabilità grazie al fatto che tale configurazione rende disponibili dei percorsi alternativi e ridondati in caso di guasto dei link della rete di trasporto stessa.




Figura 1 – Dorsale a microonde (Layer 0)

Buona parte degli apparati costituenti la dorsale a microonde della rete sono ubicati, proprio per la loro importanza ai fini del funzionamento della rete, all'interno di siti telecomunicazione caratterizzati da elevati standard tecnologici e di sicurezza come quelli di proprietà di Inwit S.p.A.(ex siti di proprietà TIM).

Con determinazione dirigenziale 2048 del 29.05.2017, si è provveduto ad approvare lo schema di contratto, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 03.11.2017 e repertoriato al numero 255 del 10/08/2018, tra la Regione Piemonte e la società INWIT S.p.A. per l'ospitalità, per il periodo dal 01/11/2017-01/11/2023, della infrastruttura della rete radio regionale di protezione civile Emercom.Net, presso siti ad uso industriale di Magnano (BI), Villadeati (AL), Novara (NO), Mango (CN), Alpignano (TO) e Gattinara (VC) precedentemente di proprietà di Telecom e successivamente entrati in gestione diretta di INWIT S.p.A., demandando a successivi adempimenti amministrativi la definizione del corrispettivo per



l'energia elettrica, attraverso la contrattualizzazione di quanto dovuto con apposita società erogatrice TIM spa;

Con Atto DD A1821A/2578/2023 del 13/10/2023 il contratto di Ospitalità apparati radio presso siti società INWIT SPA Rep.255 del 10.08.2018 è stato prorogato per ulteriori sei annualità con decorrenza 01/11/2023, ovvero fino al 31/10/2029;

L'art. 15 del Contratto rep 255/2018 tra Regione Piemonte e INWIT S.p.A. avente ad oggetto "Energia Elettrica" dispone infatti che per "quanto attiene alla fornitura del servizio di energia elettrica, la Società Ospitata dovrà stipulare direttamente apposito contratto con Telecom Italia S.p.a." e che "nel caso di siti ubicati in centrali Telecom Italia S.p.A., la Società Ospitata provvederà a sottoscrivere apposito contratto con Telecom Italia S.p.A. avente ad oggetto le modalità di fornitura del servizio di energia elettrica."

la società TIM S.p.A. con nota, acquisita agli atti con prot. A1821A n. 9857 del 06/03/2023 ha comunicato la propria disponibilità a contrattualizzare il servizio di Facility Management per l'energia trattata sui siti di proprietà INWIT indicando quale corrispettivo annuale, tenuto conto degli aumenti a livello internazionale dei costi dell'energia, l'importo di € 2.600,00/anno per sito oneri fiscali esclusi;

il Settore Protezione civile, con nota prot. A1821A n. 24349 del 07/06/2023 ha segnalato le difficoltà a determinare un nuovo contratto per la fornitura di "energia elettrica trattata" secondo le condizioni economiche proposte;

la società TIM S.p.A., con nota acquisita agli atti con prot. A1821A n. 26511 del 20/6/2023, ha comunicato la propria disponibilità a contrattualizzare il servizio di Facility Management per l'energia trattata sui siti di proprietà INWIT riducendo il corrispettivo annuale all'importo di € 2.200,00/anno per sito oneri fiscali esclusi;

la società TIM S.p.A. ed il Settore Protezione civile procederanno quindi a definire un contratto di Facility Management per l'energia trattata sui siti di proprietà INWIT condividendo il corrispettivo annuale di importo pari a € 2.200,00 per sito oneri fiscali esclusi;

PROGETTO DI ACQUISTO e PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Per le premesse sopra esposte necessita procedere ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b) 2 del D.lgs 36/2023, in quanto nei siti la cui ospitalità è contrattualizzata con INWIT S.p.A non possono esserci altri fornitori del servizio in parola.

In relazione agli importi condivisi con TIM S.P.A. per l'energia trattata sui siti di proprietà INWIT si prevede prevede un spesa complessiva di euro €110.044,00 o.f.i così ripartito:

- € 13.420,00 o.f.i., quale corrispettivo una tantum di mantenimento della fornitura di energia trattata per il periodo 01/01/2023-31/10/2023;
- € 2.684,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2023 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;
- €16.104,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2024 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;
- €16.104,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2025 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;
- €16.104,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2026 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;
- €16.104,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2027 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;



- €16.104,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2028 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;
- €13.420,00 o.f.i., quale corrispettivo annuale 2029 del servizio di facility management per la fornitura di energia trattata;

INDICAZIONI INERENTI ALLA SICUREZZA ART. 26 DLGS 81/2008

Sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e non è stato redatto il "DUVRI" non essendo stata riscontrata la presenza di alcun rischio, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.lgs. 81/2008, così come integrato dal D.lgs. 106 del 3 agosto 2009. Per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il "DUVRI" poiché tale prescrizione "...non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali e attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni"

CALCOLO DELLA SPESA

Importo servizio di facility management o.f.e.	€ 90.200,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	-
Totale importo	€ 90.200,00
IVA 22%	€ 19.844,00
Importo complessivo o.f.i.	€ 110.044,00

Il funzionario
Gabriele Nocerino

Allegati:

1. allegato 1 – Elenco siti
2. allegato 2 – schema di contratto

REGIONE PIEMONTE
CONTRATTO PER SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT NEI SITI DI
TIPO INFRASTRUTTURALE
CIG A01F195EEF

TRA

Regione Piemonte - Settore Protezione civile, con sede in Torino C.so Marche 79 (sede Legale: Piazza Castello, 165 10122 TORINO) Codice Fiscale: 80087670016, nella persona del suo Responsabile Arch. Francescoantonio De Giglio, nato a Scido (RC) il 29/05/1959, munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto (di seguito indicata anche come **"Società Ospitata"**);

E

TIM S.p.A., con sede legale in Milano, via Gaetano Negri n. 1, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, in persona di del Dott. Polidori Davide, nato a Milano il 08/4/1975 domiciliato per la carica in MILANO (MI), Via G. Negri 1, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, qui di seguito denominata **"TIM"** indicate anche congiuntamente come **"Parti"** e disgiuntamente come **"Parte"**;

PREMESSO CHE:

• Infrastrutture Wireless Italia S.p.A. (di seguito, **"Inwit"**) e Regione Piemonte – Settore Protezione civile e Sistema Anti Incendi Boschivi A.I.B. (ora Settore Protezione Civile) hanno stipulato a far data dal 01.11.2017 un contratto di ospitalità di spazi ad uso industriale, registrato il 03.11.2017 presso l’Agenzia delle Entrate e Rep. 255 del 10.08.2018 (di seguito, il **"Contratto di Ospitalità"**) avente ad oggetto la concessione da parte di Inwit a Regione Piemonte – Settore Protezione Civile del godimento delle porzioni delle seguenti infrastrutture di proprietà di Inwit, site nelle centrali di TIM denominate:

- MAGNANO (BI) – S.S. 338, snc
- VILLADEATI (AL) – S. da Prov., snc
- NOVARA (NO), - Viale Kennedy, snc
- MANGO (CN), S.da Com. di Avene, snc
- ALPIGNANO (TO), S.da Pianezza, 59
- GATTINARA 8VC) –Regione San Lorenzo

nonché degli spazi immobiliari utili a consentire a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile l’accesso per tutte le attività funzionali o connesse all’installazione, alla gestione ed alla manutenzione dei propri apparati, così come specificatamente individuati nell’Allegato A al presente atto (di seguito, congiuntamente, i **"Siti"**);

• i Siti di cui sopra si trovano all’interno di centrali TIM e quindi vengono definiti come **"Infrastrutturali"**;

• in ragione di quanto sopra e ai sensi dell’art. 2, 10, 15, e 16 del Contratto di Ospitalità tra Regione Piemonte e Inwit, si è convenuto che:

a. da una parte, Inwit fornisca a Regione Piemonte – Settore Protezione Civile, ai sensi del Contratto di Ospitalità, il godimento di ciascun Sito, unitamente al relativo servizio di manutenzione;

b. dall’altra parte, ai sensi dell’art. 15 del Contratto di Ospitalità, TIM fornisca a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile - il servizio di fornitura dell’energia trattata;

• Regione Piemonte - Settore Protezione Civile - ha richiesto a TIM la fornitura del servizio di energia trattata per il funzionamento dei propri apparati nei Siti;

• pertanto, con il presente contratto (di seguito il **"Contratto"**) le Parti intendono disciplinare la fornitura, da parte di TIM a Regione Piemonte - Settore Protezione Civile -, dell’energia trattata per i Siti, per l’intera durata del Contratto di Ospitalità, ovvero fino al 31/10/2029.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 – Allegati

Le premesse e i documenti allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante del presente Contratto:

Allegato A: Elenco Siti;

Allegato B: Listino Prezzi;

Art. 2 – Oggetto

Il presente Contratto disciplina i termini e le condizioni di fornitura, da parte di TIM alla Società Ospitata presso i Siti, della fornitura di Energia Trattata di cui in premessa, necessaria al funzionamento degli apparati trasmissivi.

Nel caso in cui la Società Ospitata installi, anche in uno solo dei Siti, ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Ospitalità, nuovi apparati o sostituisca quelli esistenti, e ne consegua una modifica dei consumi di energia elettrica, ne dovrà dare preventiva comunicazione a TIM al fine delle necessarie verifiche impiantistiche – con gli eventuali adeguamenti del caso – nonché per l'adeguamento dei corrispettivi pattuiti, ove anche il servizio di energia trattata sia fornito da TIM.

In caso di violazione da parte della Società Ospitata di quanto previsto al precedente capoverso, TIM avrà facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fatto salvo comunque il risarcimento di eventuali danni subiti.

Art. 3 – Durata e decorrenza

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, il presente Contratto decorre dalla data del 01/11/2023 ed ha la durata di anni 6, ovvero fino al 31/10/2029. Le Parti concordano che, nel caso in cui cessi per qualsivoglia causa l'efficacia del Contratto di Ospitalità che, per espressa volontà delle Parti, deve intendersi come funzionalmente collegato al presente Contratto, anche il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto, limitatamente alla disciplina applicabile al Sito/i interessato/i.

ART. 4 - Affidamento a terzi

Le Parti convengono che l'esecuzione degli impegni previsti a carico di TIM, ai sensi del presente Contratto, relativamente alla fornitura di Energia Trattata, potrà essere da essa eseguita direttamente ovvero per il tramite di terzi propri incaricati di fiducia. Resta inteso e convenuto che TIM sarà direttamente responsabile nei confronti della Società Ospitata per l'attività compiuta dai propri incaricati di fiducia.

TIM, per quanto di sua competenza, si assume ogni responsabilità - civile e penale - per l'esecuzione di tutte le attività, da essa stessa eseguite o fatte eseguire in ciascun Sito, per la fornitura di Energia Trattata e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Società Ospitata in relazione a tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'effettuazione di tali attività.

La stipula, da parte di TIM di un contratto di affidamento a terzi, non esime in alcun modo la stessa dalle responsabilità di legge e/o contrattuali nei confronti della Società Ospitata, dei suoi aventi causa e dei terzi in genere.

Si specifica, in particolare e senza valore di esautività o di limitazione a quanto precede, che TIM resta, per la fornitura di quanto oggetto del Contratto, l'unica controparte contrattuale nei confronti della Società Ospitata, che rimarrà sempre e comunque del tutto estranea ai rapporti giuridici instaurati tra TIM ed i terzi suoi incaricati.

Ciascun contratto stipulato da TIM dovrà prevedere l'assunzione da parte del terzo incaricato degli obblighi e degli oneri, nessuno escluso, previsti nel presente Contratto e/o nei correlati contratti stipulati tra le Parti.

I servizi affidati al terzo non dovranno, in generale, formare oggetto di ulteriore affidamento. Un eventuale ulteriore affidamento dovrà, in ogni caso, prevedere l'assunzione da parte dell'ulteriore terzo degli obblighi e degli oneri, nessuno escluso, previsti nel presente Contratto e nei correlati contratti stipulati tra le Parti.

Art. 5 – Corrispettivi del servizio di energia trattata e relative modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo annuo (di seguito, "il **Corrispettivo**") per la fornitura di Energia Trattata di cui al presente Contratto, dovuto da Regione Piemonte - Settore Protezione Civile a TIM è determinato, in € 13.200,00 (diecimilaottocento/00) oltre IVA.

Le Parti altresì concordano che, per il periodo compreso tra l'01.01.2023 e il 31.10.2023, le spese di mantenimento del sito per la fornitura di Energia Trattata da corrispondere da parte della Regione Piemonte - Settore Protezione Civile a TIM sono pari ad € 11.000,00 (Euro undicimila), oltre IVA (di seguito, il corrispettivo "una tantum").

Le Parti concordano che, ove siano necessari interventi sulle infrastrutture per consentire la fornitura di Energia Trattata, gli oneri relativi saranno a carico della Società Ospitata.

Il Corrispettivo annuale e il corrispettivo "una tantum" dovuto dalla Società Ospitata a TIM verranno fatturati da TIM a partire dalla data di perfezionamento del Contratto.

Il Corrispettivo annuale e il corrispettivo "una tantum" verranno versati dalla Società Ospitata a TIM in un'unica soluzione, previa emissione della relativa fattura entro 10 giorni dalla data di perfezionamento e sottoscrizione del contratto.

Il Corrispettivo annuale verrà versato dalla Società Ospitata a TIM in rate annuali, previa emissione delle relative fatture entro il giorno 5 del primo mese del trimestre di riferimento, da liquidarsi entro l'ultimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento.

Le Parti concordano che nel corso di vigenza del presente Contratto, il Corrispettivo potrà essere rivisitato – previo accordo scritto tra le Parti medesime – al fine di renderlo coerente con i valori dei mercati di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati dalla Società Ospitata a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario di TIM, comunicato e agli atti del Settore.

Le fatture dovranno essere intestate a Regione Piemonte – Settore Protezione Civile – C.so Marche 79 10146 Torino (TO)

Codice fiscale 80087670016 P.I. 02843860012

Codice IPA fatturazione elettronica V3QQD9

Ove il Corrispettivo sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, TIM avrà diritto agli interessi di mora, determinati sulla base del Tasso di Mora, definito quale tasso più basso tra Euribor 6M+2.0% p.a. ed il tetto formulato dalla legge antiusura 7 marzo 1996, n. 108 al momento del calcolo della mora, calcolato dal giorno di mancato puntuale pagamento (incluso) a quello di pagamento effettivo (escluso) e parametrato ad un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.

Art. 6 – Fruizione della fornitura di Energia Trattata

La fornitura di Energia Trattata di cui al presente Contratto sarà fruita dalla Società Ospitata esclusivamente per l'esercizio delle proprie antenne/parabole e apparati.

Art. 7 – Ulteriori obblighi delle Parti

7.1 Obblighi della Società Ospitata

La Società Ospitata garantisce che le opere d'installazione degli apparati saranno svolte nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e sicurezza sul lavoro (riferimento al testo unico D.Lgs.81/08).

7.2 Obblighi di TIM

TIM si impegna a mantenere in perfetto stato di efficienza gli spazi all'interno del Sito, all'uopo ponendo in essere tutte le attività più idonee, funzionali e tempestive al raggiungimento di detta finalità.

Art. 8 – Responsabilità

In fase di realizzazione dei lavori di approntamento del Sito e di installazione delle proprie infrastrutture di rete, e segnatamente con riferimento alle antenne/parabole e apparati, nonché alla loro manutenzione degli apparati e delle antenne e parabole, con l'eccezione degli attacchi delle antenne alle strutture di supporto, la Società Ospitata si impegna a risarcire TIM da qualunque danno che possa subire agli apparati e/o impianti di condizionamento e/o erogazione di energia, purché sia comprovata l'attribuzione di responsabilità alla Società Ospitata.

Art. 9 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

Le Parti, conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/08 e successive eventuali modifiche e/o integrazioni, si impegnano l'una verso l'altra, nel caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda, anche per tramite di ditte da essa incaricate:

- a) a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale dell'altra Parte sarà destinato ad operare;
- b) a cooperare con l'altra Parte all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa dell'altra Parte;
- c) a promuovere con l'altra Parte ed eventuali altri soggetti terzi il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni da ogni responsabilità o danno derivante dal mancato rispetto da parte dell'altra Parte degli obblighi di cui al presente articolo.

Le Parti si impegnano infine a coordinarsi, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Permangono a carico della Società Ospitata gli obblighi di assicurare preventivamente la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori propri dipendenti, anche in relazione ai rischi specifici dell'attività da essa esercitata.

Resta inteso che il Personale della Società Ospitata sarà tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme e misure di prevenzione vigenti nonché al rispetto delle procedure emesse da TIM.

ART. 10 - Risoluzione

Qualora la Società Ospitata sia inadempiente agli obblighi previsti a proprio carico dall'articolo 5 e tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 giorni dal ricevimento di una comunicazione scritta inviata dalla Parte adempiente a mezzo PEC, contenente, ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., la relativa diffida ad adempiere, il presente Contratto si intenderà risolto, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 11 – Variazioni al Contratto

Tutti i provvedimenti normativi riguardanti l'oggetto del presente Contratto saranno recepiti in sede contrattuale, previa eventuale analisi delle relative modalità attuative.

Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto siano dichiarate nulle o annullate dall'Autorità Giudiziaria o da altri Enti competenti, le Parti si dovranno incontrare al fine di concordare in sostituzione della statuizione nulla od annullata la disposizione più coerente con le intenzioni espresse nel presente Contratto.

Fatto salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto e nei suoi Allegati, qualsiasi modifica e/o integrazione e/o deroga al presente Contratto deve risultare da comunicazione scritta e controfirmata in ogni pagina dal legale rappresentante della Parte destinataria in segno di accettazione.

Art. 12 – Cessione del Contratto

Il presente Contratto o i diritti o gli obblighi da esse derivanti non potranno essere ceduti dalla Parte, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 13 –Trattamento dati personali

I dati personali forniti di ciascuna Parte all'altra saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)", e pertanto saranno utilizzati unicamente per l'integrale esecuzione del presente Contratto.

I dati personali a riferiti a TIM SpA verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali necessari per adempiere al contratto stesso. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla procedura in oggetto. I dati acquisiti a seguito del presente contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) di Regione Piemonte sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di Regione Piemonte è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il RUP.

I dati di TIM SpA saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e individuati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

Tali dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

Inoltre i dati personali sono conservati, per il periodo di anni 10, relativamente alla procedura in oggetto. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

TIM SpA potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;

avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, e vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi

legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Le Parti si obbligano, qualora entrino in possesso o vengano a conoscenza durante l'esecuzione del presente Contratto di dati/documenti relativi all'altra Parte, a trattarli in maniera conforme alle prescrizioni del predetto Regolamento. Qualora tale obbligo venga violato, la Parte che ha subito un pregiudizio potrà rivalersi nei confronti dell'altra per il risarcimento dei danni salvo, comunque, il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il presente Contratto.

Art. 14 – Riservatezza

Ciascuna Parte, anche ai sensi dell'art. 621 e successivi c.p., e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare, o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l'esecuzione del Contratto, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente il Contratto ed il suo contenuto, il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione, l'attività e/o il know how dell'altra Parte e/o di terzi e/o comunque comunicate dall'altra Parte per l'esecuzione del Contratto o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell'esecuzione del Contratto, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture "Uso Interno", "Confidenziale", "Esclusivo", (nel seguito le "Informazioni Riservate").

I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni:

(i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente Contratto;

(ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d'uso prima di riceverle dalla Parte comunicante;

(iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d'uso di tali informazioni o

(iv) quelle informazioni la cui comunicazione sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell'Autorità o

(v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall'altra Parte.

Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l'esecuzione del Contratto.

Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Contratto né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d'autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.

Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Contratto, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del Contratto all'altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle "Informazioni Riservate", e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle "Informazioni Riservate" effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti.

Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Gli obblighi di riservatezza e non uso saranno validi per tutta la durata del Contratto e continueranno ad essere efficaci per un periodo di 3 (tre) anni dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi causa intervenuta.

ART. 15 - Codice etico

Le Parti si obbligano al rispetto del D.Lgs. 231/01.

Le Parti, nell'esecuzione del presente Contratto, si impegnano ad aderire per sé ed, ai sensi dell'art.1381 c.c., per i propri consulenti, collaboratori e dipendenti ai principi etico - comportamentali che le Parti stesse hanno enunciato nei propri codici etici e di condotta pubblicati per TIM sul sito internet <http://suppliers.telecomitalia.it/acquisti.asp> e per la Società Ospitata sul sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-triennale-perla-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatti salvi la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni ed ogni altro diritto o rimedio.

Art. 16 – Elezione di domicilio

Ogni comunicazione e/o documentazione di una Parte all'altra concernente il presente Contratto sarà inoltrata a mezzo PEC o tramite raccomandata A.R. eventualmente anche anticipata via fax, ai seguenti punti di contatto:

per TIM a:

TIM S.p.A. presso Via G.Negri 1, 20123 Milano, all'attenzione di Davide Polidori

OA/NO.DP/W,

PEC: propertymobile_nordovest@pec.telecomitalia.it

per la Società Ospitata a:

Regione Piemonte – Settore Protezione Civile

C.so Marche 79 – 10146 Torino

e-mail: protciv@regione.piemonte.it

PEC: protezione.civile@cert.regione.piemonte.it

che le Parti riconoscono come domicili eletti ai fini della ricezione delle suddette comunicazioni e/o documentazioni. Pertanto, le Parti concordano che le comunicazioni e/o documentazioni inviate ai suddetti indirizzi si intenderanno fin d'ora come effettivamente ricevute e conosciute dalla Parte ricevente rimanendo altresì inteso che il rapporto di ricezione della PEC ovvero la ricevuta di spedizione della raccomandata A.R. costituiscono prova della relativa spedizione e della relativa data d'invio.

Art. 17 – Foro Competente

Per ogni controversia derivante dal presente Contratto di Sito sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 18 – Clausola fiscale

Il presente Contratto, redatto nella forma di corrispondenza commerciale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 19 – Disposizioni finali

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 cod. civ..

Per la società Ospitante
Polidori Davide
(firmato digitalmente)

Per la Società Ospitata
Francescantonio De Giglio
(firmato digitalmente)

Allegato "A" per l' Ospitalità delle Apparecchiature di Gestione della Rete di Telecomunicazioni Radio della Protezione Civile – Territorio Regionale Piemonte

Ubicazione Tipo Ospitalità Tipologia del Sito Inizio Ospitalità

- Magnano (BI) - S.S. 338, snc** 01030411 1 Sistema Trasmissivo A - Rurale 01/11/2023
(nr. 4 antenne + n. 2 parabole)
- Villadeati (AL) - S.da Prov., snc** 01027532 1 Sistema Trasmissivo A - Rurale 01/11/2023
(nr. 4 antenne + n. 3 parabole)
- Novara (NO) - Viale Kennedy, snc** 01307255 1 Sistema Trasmissivo C – Urbano 01/11/2023
(nr. 2 antenne + n. 2 parabole) Città > 50.000 Abitanti
- Mango (CN) - S.da Com. di Avene, snc** 01054668 1 Sistema Trasmissivo A - Rurale 01/11/2023
(nr. 1 antenna + n. 2 parabole)
- Alpignano (TO) - S.da Pianezza, 59** 1013565 1 Sistema Trasmissivo A - Rurale 01/11/2023
(nr. 2 antenne + n. 2 parabole)
- Gattinara (VC) - Regione San Lorenzo** Ex-Iritel 1 Sistema Trasmissivo A - Rurale 01/11/2023
(nr. 5 antenne + n. 2 parabole)

ALLEGATO B

LISTINO PREZZI

Le condizioni economiche relative al Servizio di Facility Management e di Energia Trattata da applicarsi sono riportate nella tabella seguente:

Il corrispettivo annuale per manutenzione e oneri accessori comprende:

- Servizio Gestione aree verdi;
- Manutenzione strutture metalliche, traliccio;
- Servizi pulizia, disinfestazioni, derattizzazioni;
- Servizi di vigilanza, reception e gestione impianti di security

NB. Le suddette attività si considerano comprese interamente nel canone di manutenzione € 2.200,00

Allegato "1" per l'Ospitalità delle Apparecchiature di Gestione della Rete di Telecomunicazioni Radio della Protezione Civile – Territorio Regionale Piemonte

Ubicazione	Cod. Immobile	Tipo Ospitalità	Tipologia del Sito	Inizio Ospitalità
Magnano (BI) - S.S. 338, snc	01030411	1 Sistema Trasmissivo (nr. 4 antenne + n. 2 parabole)	A - Rurale	01/11/2017
Villadeati (AL) - S.da Prov., snc	01027532	1 Sistema Trasmissivo (nr. 4 antenne + n. 3 parabole)	A - Rurale	01/11/2017
Novara (NO) - Viale Kennedy, snc	01307255	1 Sistema Trasmissivo (nr. 2 antenne + n. 2 parabole)	C – Urbano Città > 50.000 Abitanti	01/11/2017
Mango (CN) - S.da Com. di Avene, snc	01054668	1 Sistema Trasmissivo (nr. 1 antenna + n. 2 parabole)	A - Rurale	01/11/2017
Alpignano (TO) - S.da Pianezza, 59	1013565	1 Sistema Trasmissivo (nr. 2 antenne + n. 2 parabole)	A - Rurale	01/11/2017
Gattinara (VC) - Regione San Lorenzo	Ex-Iritel	1 Sistema Trasmissivo (nr. 5 antenne + n. 2 parabole)	A - Rurale	01/11/2017

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2825/A1821A/2023 DEL 16/11/2023**

Impegno N.: 2023/20584

Descrizione: CORRISPETTIVO PER UNA ANNUALITÀ

Importo (€): 16.104,00

Cap.: 136452 / 2023 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

Impegno N.: 2023/20588

Descrizione: UNA TANTUM PERIODO 01/01/2023 - 31/10/2023

Importo (€): 13.420,00

Cap.: 136452 / 2023 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2825/A1821A/2023 DEL 16/11/2023**

Impegno N.: 2023/20589

Descrizione: CONTRIBUTO ANAC

Importo (€): 35,00

Cap.: 136452 / 2023 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 297876

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 11 - Soccorso civile

Programma: Cod. 1101 - Sistema di protezione civile

Impegno N.: 2024/2990

Descrizione: CORRISPETTIVO PER UNA ANNUALITÀ

Importo (€): 16.104,00

Cap.: 136452 / 2024 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2825/A1821A/2023 DEL 16/11/2023**

Impegno N.: 2025/833

Descrizione: CORRISPETTIVO PER UNA ANNUALITÀ

Importo (€): 16.104,00

Cap.: 136452 / 2025 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Impegno N.: 2026/166

Descrizione: CORRISPETTIVO PER UNA ANNUALITÀ

Importo (€): 16.104,00

Cap.: 136452 / 2026 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 2825/A1821A/2023 DEL 16/11/2023**

Impegno N.: 2027/101

Descrizione: CORRISPETTIVO PER UNA ANNUALITÀ

Importo (€): 16.104,00

Cap.: 136452 / 2027 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Impegno N.: 2028/62

Descrizione: CORRISPETTIVO PER UNA ANNUALITÀ

Importo (€): 16.104,00

Cap.: 136452 / 2028 - SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PREVISIONE, PREVENZIONE, SOCCORSO E INFORMAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE (LEGGE REGIONALE 14 APRILE 2003, N.7 E ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992 N. 225).

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: A01F195EEF

Soggetto: Cod. 148652

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 03.2 - Servizi antincendio

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti